

COMUNE DI BELMONTE PICENO

Provincia di Fermo

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Piazza Giacomo Leopardi n.6 - 63020 BELMONTE PICENO (FM)

email com.belmonte@provincia.ap.it

tel. 0734 771100

fax 0734 771291

CERTIFICAZIONE RELATIVA ALL'ASSETTO TERRITORIALE

COMUNE di BELMONTE PICENO (FM)

Ditta:	Ing. Fabio Ferretti
Ubicazione opera:	Belmonte Piceno - Castellarso Ete
Dati catastali:	Foglio 6 mappali:41,45,46,48,87,91,92,210,211,212,213,214,215,216,217,218
Comune:	Belmonte Piceno
Tipo di intervento:	Installazione centrale fotovoltaica

VISTA la domanda presentata in data 04/03/2010 dall'ING. FABIO FERRETTI, nato ad Ascoli Piceno il 07/07/1977 ed ivi domiciliato in via Erasmo Mari, n.53,C.F FRRFBA77L07A462E, in qualità di Tecnico Delegato per l'accertamento circa l'esistenza di vincoli operanti per legge, per l'opera in oggetto.

VISTI gli atti dell'Ufficio;

CERTIFICA

1) L'intervento ricade all'interno di zone vincolate dalle seguenti normative relative alle protezioni di bellezze naturali e pertanto **soggetto ad autorizzazione** per il seguente motivo:

art. 136 Decreto legislativo 42/2004

– Estremi del provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico: _____

art.142 comma 1 Decreto legislativo 42/2004, nella categoria ()

– Nel caso ricada nella categoria (f) indicare il nome : _____

2) L'intervento non è soggetto ad autorizzazione in quanto:

A) l'opera **NON ricade all'interno di zone vincolate** a seguito di normative relative alle protezioni di bellezze naturali.

B) ai sensi dell'art.142 comma 2 del D.Lgs 42/2004, risponde alle disposizioni della categoria ()

C) ai sensi della disposto dall'art. 149 D.Lgs 42/2004 categoria ()

3) Assetto Urbanistico:

a) Secondo il PRG vigente adeguato al PPAR – approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 17/04/2009
l'area oggetto di intervento ha la seguente destinazione urbanistica:

Foglio	particella		ZTO	Art. N.T.A. del PRG
	tutta	parte		
6	41		E	da 51 a 55
6	45		E	da 51 a 55
6	46		E	da 51 a 55
6	48		E	da 51 a 55
6	87		E	da 51 a 55
6	91		E	da 51 a 55
6	92		E	da 51 a 55
6	210		E	da 51 a 55
6	211		E	da 51 a 55
6	212		E	da 51 a 55
6	213		E	da 51 a 55
6	214		E	da 51 a 55
6	215		E	da 51 a 55
6	216		E	da 51 a 55
6	217		E	da 51 a 55
6	218		E	da 51 a 55

4) Ai sensi della L.R. 14.04.2004 n.7:

a) l'opera è soggetta **Verifica VIA** in quanto ricade nell'**Allegato (B2)** categoria () lettera (Ndieces) e pertanto è competente il seguente Ente: Regione Provincia;


b) l'opera è soggetta **VIA** in quanto ricade nell'**Allegato ()** categoria () lettera () e pertanto è competente il seguente Ente: Regione Provincia;

c) l'opera non è soggetta **Verifica VIA o VIA**;

5) L'opera è soggetta ad altri vincoli relativi a leggi o disposizioni Statali o Regionali;
tali vincoli sono: (allegare gli stralci dei vincoli segnalati)

a) PAI: F 21 - 0197 (P3)

SI NO



b) Vincolo Idrogeologico R.D. 3267/1923

SI NO

c) Area Demanio Idrico

SI NO

e) DPR 357/97 e successive modifiche o integrazioni

SI NO

d) *Elencare eventuali altri vincoli:*

Allegati:

1. Stralcio planimetrico dello Strumento Urbanistico Vigente (PRG) con individuazione del sito;
2. Stralcio N.T.A. dello Strumento Urbanistico Vigente;
3. stralcio PAI;


Firma del Tecnico



[Handwritten signature]



Allegato 1



ALLEGATO 2: Stralcio N.T.A. dello Strumento Urbanistico Vigente (CAPO VII-Zone "E" Agricole).

Art. 51 - Aree agricole (E)

Per aree agricole si intendono le parti del territorio comunale destinate ad usi agricoli, ovvero all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle altre attività produttive connesse, ivi compreso l'agriturismo.

Gli usi agricoli sono intesi non soltanto in senso strettamente produttivo, ma anche in funzione di salvaguardia del paesaggio agrario e dei suoi valori storico-ambientali, del sistema idrogeologico e dell'equilibrio ecologico complessivo.

In tali zone si applicano le disposizioni di cui alla Legge Regionale 8 Marzo 1990, n.13.

Art. 52 - Patrimonio edilizio esistente nelle aree agricole

Il patrimonio edilizio extraurbano, costituito dagli edifici esistenti sul territorio agricolo comunale, è suddiviso dal PRG, in relazione al periodo di costruzione, alle caratteristiche storiche, tipologiche e architettoniche, allo stato di conservazione.

Ne deriva la seguente classificazione:

A) edifici rurali, definibili come "casa colonica", di particolare valore storico, tutti costruiti prima dell'anno 1892-1895, caratterizzati da uno stato di conservazione tale che rende problematico un completo recupero delle loro caratteristiche di maggior interesse; essi sono cartograficamente individuati dal PRG;

B) fabbricati originariamente significativi, in quanto prodotti dalla stessa cultura che connota i fabbricati della categoria A, costruiti tra il 1896 e il 1945 che hanno perso, a causa delle manomissioni subite nel tempo, qualsiasi elemento di interesse storico-architettonico, ovvero manufatti più recenti che, per il loro inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale, ne diventano un elemento caratterizzante indispensabile; essi sono cartograficamente individuati dal PRG;

C) fabbricati costruiti o completamente ristrutturati a partire dal 1945 e privi dei caratteri di cui alle categorie precedenti; essi sono cartograficamente individuati dal PRG.

Dalla "Relazione e Norme Tecniche di Attuazione - Censimento dei Fabbricati Rurali" (Elab. 8b):

si prescrive quanto segue per gli Edifici delle sotto - categorie A1 ed A2 :

1) Edifici di categoria A1 -

Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

Gli interventi debbono essere volti a conservare gli elementi costitutivi architettonici, tipologici e materici dell'organismo edilizio, ad esaltarne il rapporto con il territorio agricolo e con la sua struttura. Dovranno essere conservati, esclusivamente con opere di restauro architettonico e manutenzione, gli elementi tipologici (paramenti esterni in laterizio a vista e/o pietra, coperture, torrini, scale, loggiati, portali, ecc., elementi architettonici che concorrono alla configurazione delle facciate, quali mostre, lesene, cornici, marcapiani, cornicioni, mensole, ringhiere, balaustre, ecc.), costruttivi (murature portanti, solai e coperture con strutture lignee, volte in laterizio, pavimentazioni in laterizio, ecc.) e materiali che si riallacciano senza contraffazioni alla cultura compositiva e costruttiva originaria o consolidata. Gli interventi ammessi comprendono il consolidamento, il restauro, il ripristino di quelle parti alterate da superfetazioni o manomissioni (quali costruzioni pensili, abbaini, tettoie, verande, manufatti precari, ecc.) totalmente estranee, per tecnologia, forma e materiali, all'impianto architettonico originario, o consolidatosi nel tempo, e il rinnovo degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d'uso.

Si dovrà evitare la sostituzione degli elementi architettonici, strutturali e di finitura, se non motivata da condizioni di degrado tali da impedire opere di restauro dell'esistente. I materiali originari, provenienti dallo smontaggio o dalla demolizione di parti dell'edificio, dovranno essere riutilizzati in loco.

In ogni caso qualsiasi trasformazione dell'edificio dovrà essere giustificata da effettive esigenze d'uso o da esigenze di conservazione del manufatto.

Prescrizioni:

- c) *dovranno essere mantenute in loco e restaurate le pavimentazioni tradizionali di corti, spazi esterni, viottoli, ecc.;*

- d) i manti di copertura dovranno essere esclusivamente realizzati con coppi in laterizio privi di colorazioni artificiali e preferibilmente di recupero;
- e) le grondaie e i discendenti dovranno essere realizzati con sezioni curve ed esclusivamente in rame;
- f) i serramenti in legno dovranno essere in legno, eventualmente dipinto con colorazioni tradizionali. Gli infissi delle finestre dovranno essere a doppia anta a battente; gli infissi dei portoncini potranno essere ad anta unica. Il sistema di oscuramento dovrà essere preferibilmente interno a controportelli scuri; sono ammesse, pur se non consigliate, le persiane esterne;
- g) le soglie di porte e finestre dovranno essere in laterizio;
- h) la finitura esterna dei paramenti murari dovrà essere con mattoni a faccia vista originali eventualmente integrati, ove necessario, con elementi laterizi dello stesso tipo e dimensioni. La stuccatura esterna dovrà essere realizzata esclusivamente con malta a base di calce;
- i) l'intonaco esterno potrà essere conservato laddove già esistente. In questo caso la tinteggiatura dovrà essere effettuata nei colori tradizionali del luogo;
- j) le ringhiere, i parapetti, le inferiate, laddove necessari, dovranno essere realizzati in ferro verniciato di colore "canna di fucile" con disegno lineare e senza vistose decorazioni;
- k) il Comune provveda a stralciare tutti gli interventi non riconducibili alla definizione di restauro e risanamento conservativo di cui al D.P.R. n. 380/2001 e al R.E.C.
- l) accessori agricoli:
 - agli accessori agricoli annessi all'edificio principale, importanti sotto l'aspetto tipologico, e storico-architettonico, si applicano le stesse norme relative all'edificio principale;
 - per gli accessori agricoli privi di valore tipologico e storico-architettonico, è consentita la sostituzione -- edilizia con le modalità tecnico-costruttive previste al successivo Art. 43, riguardanti le nuove costruzioni di abitazioni;
- m) eventuali nuovi manufatti in zona agricola devono essere collocati, anche su proprietà limitrofe, ad una distanza non inferiore a ml. 40;

Non sono ammessi i seguenti interventi:

- b- modifiche dei prospetti se non motivate da un ripristino di antiche porte, finestre o altri elementi architettonici, sulla base di documenti materiali direttamente leggibili sulla fabbrica;
- c- il rifacimento di orizzontamenti con caratteristiche strutturali e materiali diverse da quelle appartenenti alla tradizione locale;
- d- le modifiche delle quote di imposta degli orizzontamenti, se non motivate da effettive esigenze tecnologiche;
- e- modifiche delle quote di imposta e di colmo delle coperture;
- f- modifiche rilevanti del sistema distributivo interno esistente.

Sono inoltre espressamente vietati:

- manti di copertura diversi dal coppo;
- canali e discendenti a sezione non curvilinea e di materiale diverso dal rame;
- le zoccolature in pietra o calcestruzzo;
- le nuove intonacature esterne;
- l'apposizione di tapparelle in PVC alle finestre;
- infissi e sistemi di oscuramento in materiale diverso dal legno;
- ringhiere, inferiate e parapetti in alluminio;
- le soglie esterne in pietra o altro materiale lapideo;
- la coloritura degli infissi e dei paramenti intonacati con colori non appartenenti alla tradizione locale;
- la realizzazione di cornicioni in materiali diversi dal mattone vecchio a vista nonché quelli sporgenti più di 30 cm dal filo esterno delle pareti perimetrali;
- le logge e i balconi a sbalzo;
- le aperture ad arco sulle facciate tranne nei casi di ripristino delle preesistenti.

- Edifici di categoria A2 -

Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

Gli interventi debbono essere volti a conservare gli elementi costitutivi architettonici, tipologici e materici dell'organismo edilizio, ad esaltarne il rapporto con il territorio agricolo e con la sua struttura.

Dovranno essere conservati, con opere di manutenzione, gli elementi tipologici (paramenti esterni in laterizio a vista e/o pietra, coperture, torrini, scale, loggiati, portali, ecc., elementi architettonici che concorrono alla configurazione delle facciate, quali mostre, lesene, cornici, marcapiani, cornicioni, mensole, ringhiere, balaustre, ecc.), costruttivi (murature portanti, solai e coperture con strutture lignee, volte in laterizio, pavimentazioni in laterizio, ecc.) e materiali

che si riallacciano senza contraffazioni alla cultura compositiva e costruttiva originaria o consolidata. Gli interventi ammessi comprendono il consolidamento, il restauro, il ripristino di quelle parti alterate da superfetazioni o manomissioni (quali costruzioni pensili, abbaini, tettoie, verande, manufatti precari, ecc.) totalmente estranee, per tecnologia, forma e materiali, all'impianto architettonico originario, o consolidatosi nel tempo, e il rinnovo degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d'uso.

Si dovrà evitare la sostituzione degli elementi architettonici, strutturali e di finitura, se non motivata da condizioni di degrado tali da impedire opere di restauro dell'esistente. I materiali originari, provenienti dallo smontaggio o dalla demolizione di parti dell'edificio, dovranno essere riutilizzati in loco.

In ogni caso qualsiasi trasformazione dell'edificio dovrà essere giustificata da effettive esigenze d'uso o da esigenze di conservazione del manufatto.

Prescrizioni:

- n) dovranno essere mantenute in loco e restaurate le pavimentazioni tradizionali di corti, spazi esterni, viottoli, ecc.;
- o) i manti di copertura dovranno essere esclusivamente realizzati con coppi in laterizio privi di colorazioni artificiali e preferibilmente di recupero;
- p) le grondaie e i discendenti dovranno essere realizzati con sezioni curve ed esclusivamente in rame;
- q) i serramenti in legno dovranno essere in legno, eventualmente dipinto con colorazioni tradizionali. Gli infissi delle finestre dovranno essere a doppia anta a battente; gli infissi dei portoncini potranno essere ad anta unica. Il sistema di oscuramento dovrà essere preferibilmente interno a controportelli scuri; sono ammesse, pur se non consigliate, le persiane esterne;
- r) le soglie di porte e finestre dovranno essere in laterizio;
- s) la finitura esterna dei paramenti murari dovrà essere con mattoni a faccia vista originali eventualmente integrati, ove necessario, con elementi laterizi dello stesso tipo e dimensioni. La stuccatura esterna dovrà essere realizzata esclusivamente con malta a base di calce;
- t) l'intonaco esterno potrà essere conservato laddove già esistente. In questo caso la tinteggiatura dovrà essere effettuata nei colori tradizionali del luogo;
- u) le ringhiere, i parapetti, le inferiate, laddove necessari, dovranno essere realizzati in ferro verniciato di colore "canna di fucile" con disegno lineare e senza vistose decorazioni;
- v) il Comune provveda a stralciare tutti gli interventi non riconducibili alla definizione di restauro e risanamento conservativo di cui al D.P.R. n.380/2001 e al R.E.C.
- w) accessori agricoli:
 - agli accessori agricoli annessi all'edificio principale, importanti sotto l'aspetto tipologico, e storico-architettonico, si applicano le stesse norme relative all'edificio principale;
 - per gli accessori agricoli privi di valore tipologico e storico-architettonico, è consentita la sostituzione -- edilizia con le modalità tecnico-costruttive previste al successivo Art. 43, riguardanti le nuove costruzioni di abitazioni;
- x) eventuali nuovi manufatti in zona agricola devono essere collocati, anche su proprietà limitrofe, ad una distanza non inferiore a ml. 40.

Non sono ammessi i seguenti interventi:

- g- modifiche dei prospetti se non motivate da un ripristino di antiche porte, finestre o altri elementi architettonici, sulla base di documenti materiali direttamente leggibili sulla fabbrica;
- h- il rifacimento di orizzontamenti con caratteristiche strutturali e materiali diverse da quelle appartenenti alla tradizione locale;
- i- le modifiche delle quote di imposta degli orizzontamenti, se non motivate da effettive esigenze tecnologiche;
- j- modifiche delle quote di imposta e di colmo delle coperture;
- k- modifiche rilevanti del sistema distributivo interno esistente.

Sono inoltre espressamente vietati:

- manti di copertura diversi dal coppo;
- canali e discendenti a sezione non curvilinea e di materiale diverso dal rame;
- le zoccolature in pietra o calcestruzzo;
- le nuove intonacature esterne;
- l'apposizione di tapparelle in PVC alle finestre;
- infissi e sistemi di oscuramento in materiale diverso dal legno;
- ringhiere, inferiate e parapetti in alluminio;
- le soglie esterne in pietra o altro materiale lapideo;
- la coloritura degli infissi e dei paramenti intonacati con colori non appartenenti alla tradizione locale;
- la realizzazione di cornicioni in materiali diversi dal mattone vecchio a vista nonché quelli sporgenti più di 30 cm dal filo esterno delle pareti perimetrali;

- le logge e i balconi a sbalzo;
- le aperture ad arco sulle facciate tranne nei casi di ripristino delle preesistenti.

Sono altresì ammesse le seguenti opere:

- lievi modifiche nei prospetti, anche con formazione di nuove aperture o ampliamento di quelle esistenti, purché compatibili con l'aspetto compositivo e strutturale dell'edificio e nel rispetto dei suoi caratteri morfologici e materici tradizionali;
- il rifacimento di orizzontamenti in legno degradati con altri della stessa tipologia strutturale;
- la sostituzione di solai latero-cementizi con altri in legno o acciaio;
- il rifacimento e/o il consolidamento dei solai potranno essere effettuati anche con modesta modifica della quota di calpestio e di imposta, fatta eccezione per le volte in laterizio e i soffitti affrescati e decorati che vanno sempre conservati;
- piccole modifiche delle quote di imposta e di colmo delle falde di copertura dei sottotetti, occorrenti per opere di consolidamento strutturale e adeguamento tecnico, nel rispetto degli elementi architettonici e decorativi (per es. i cornicioni) e dell'assetto compositivo dell'edificio;
- riassetto distributivo degli spazi interni, anche con creazione di nuove unità immobiliari, purché coerente con l'impianto complessivo del manufatto;

Si modificano in coerenza di quanto sopra le schede di censimento relative ai singoli edifici rurali e in particolare le categorie di intervento ivi descritte.

si prescrive quanto segue per gli Edifici della categoria B :

- gli interventi su tali edifici possono essere rivolti a trasformare e/o ristrutturare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere, nel rispetto tuttavia dei caratteri tipologici e compositivi riconoscibili, e tutelandone in modo specifico alcune parti ed elementi significativi, in particolare per quanto riguarda la forma esteriore, ed in grado di rappresentare il loro rapporto con il territorio agricolo e con la sua struttura;
- gli interventi di trasformazione e/o ristrutturazione devono in ogni caso garantire la conservazione degli elementi architettonici e decorativi (paramenti esterni in laterizio a vista, cornicioni, elementi decorativi di facciata, quali cornici, marcapiani, ecc., caratteri compositivi e spaziali, ecc.).

E' prescritto inoltre:

- l'impiego, per i manti di copertura, di coppi in laterizio, privi di colorazioni artificiali e di grondaie e discendenti pluviali in rame;
- nel caso di interventi di sostituzione integrale della copertura si impone una pendenze delle falde contenuta fra il 25% e il 40%; non è quindi consentita la realizzazione di coperture piane se non al fine di realizzare terrazzi in copertura per una superficie massima pari al 25% della superficie coperta del fabbricato; gli eventuali terrazzi in copertura dovranno essere accessibili da collegamenti verticali (scale e/o ascensori) il cui ingombro deve comunque essere contenuto all'interno della copertura medesima; la sporgenza massima del tetto dal filo del fabbricato è pari a cm. 50, preferibilmente realizzata con cornicioni in laterizio a vista;
- l'impiego di serramenti esterni in legno naturale; il sistema di oscuramento deve essere preferibilmente interno a controportelli scuri; sono ammesse, pur se non consigliate, le persiane esterne;

non è comunque consentito:

- l'impiego di materiali lapidei per la realizzazione di zoccolature, cornici e mostre alle finestre e porte finestre, ad eccezione delle soglie;
- la realizzazione di balconi; è invece ammessa la realizzazione di logge e terrazzi se contenuti all'interno della sagoma del fabbricato;
- accessori agricoli;
- agli accessori agricoli annessi all'edificio principale, importanti sotto l'aspetto tipologico, e storico-architettonico, si applicano le stesse norme relative all'edificio principale;
- per gli accessori agricoli privi di valore tipologico e storico-architettonico, è consentita la sostituzione edilizia con le modalità tecnico-costruttive previste al successivo Art. 43, riguardante le nuove costruzioni di abitazioni;

si prescrive quanto segue per gli Edifici della categoria C :

- gli interventi su tali edifici debbono essere volti al corretto inserimento del manufatto nel paesaggio agrario circostante;

è prescritto inoltre:

- l'impiego, per i manti di copertura, di coppi in laterizio, privi di colorazioni artificiali;
- nel caso di interventi di sostituzione integrale della copertura si impone una pendenze delle falde contenuta fra il 25% e il 40%; non è quindi consentita la realizzazione di coperture piane se non al fine di realizzare terrazzi in copertura per una superficie massima pari al 25% della superficie coperta del fabbricato; gli eventuali terrazzi in copertura devono essere accessibili da collegamenti verticali (scale e/o ascensori) il cui ingombro

deve comunque essere contenuto all'interno della copertura medesima; la sporgenza massima del tetto dal filo del fabbricato è pari a cm. 50, preferibilmente realizzata con cornicioni in laterizio a vista;

- l'impiego di serramenti esterni in legno naturale o in metallo verniciato con colore comunque espressamente approvato dalla Commissione Edilizia integrata, dietro proposta di campione di colore;

non è comunque consentito:

- l'impiego di materiali lapidei per la realizzazione di zoccolature, cornici e mostre alle finestre e porte finestre, ad eccezione delle soglie;
- la realizzazione di balconi; è invece ammessa la realizzazione di logge e terrazzi se contenuti all'interno della sagoma del fabbricato;

accessori agricoli:

- per gli accessori agricoli è consentita la sostituzione edilizia con le modalità tecnico-costruttive previste al successivo Art. 43, riguardante le nuove costruzioni di abitazioni;

si prescrive quanto segue per gli Edifici connessi con l'attività agricola :

- gli interventi su tali edifici, qualora non più utilizzati a supporto dell'attività agricola, debbono essere volti al loro riutilizzo ed al corretto inserimento del manufatto nel paesaggio agrario circostante;
- per l'intervento sul manufatto edilizio valgono le prescrizioni particolari fissate per gli interventi sugli edifici extraurbani senza particolare valore storico-architettonico, di cui sopra.

Art. 53 -Edifici extraurbani di valore storico-architettonico

Edifici di particolare valore storico-architettonico, tutti costruiti prima dell'anno 1892-1895, che conservano le loro caratteristiche di maggior interesse.

Essi sono cartograficamente individuati dal PRG.

Gli interventi su tali edifici debbono essere volti, attraverso un recupero filologico delle caratteristiche architettoniche e tipologiche, conservatesi, ad esaltarne il rapporto con il territorio agricolo e con la sua struttura.

1. Tipo di intervento

Intervento sull'edilizia esistente, limitato a Manutenzione ordinaria (MO) e straordinaria (MS), restauro e risanamento conservativo (RC).

2. Modo d'intervento

Intervento edilizio diretto

3. Parametri urbanistici ed edilizi

IF = IF esistente

4. Destinazioni d'uso

-Destinazioni d'uso previste:

DU4 Residenziali	
DU3 Terziarie	e) Pubblici esercizi per ristoro f) Pubblici esercizi per ricezione l) Artigianato di servizio
DU2 Secondarie	a) Artigianato produttivo complementare

delle quali le seguenti sono

-Destinazioni d'uso regolate:

	globalmente max 35 % della SUL totale
DU3 Terziarie	l) Artigianato di servizio
DU2 Secondarie	a) Artigianato produttivo complementare

5. Prescrizioni particolari

- è prescritto il restauro dei paramenti esterni in laterizio e/o in pietra a vista, dei marcapiani, dei cornicioni, di architravi con iscrizioni, di affreschi, formelle, meridiane, nicchie, etc.;
- è prescritto il restauro degli elementi tipologici di struttura dei manufatti, quali solai, volte, archi, coperture, impiegando nelle sostituzioni di elementi degradati, con i limiti e nel rispetto della vigente normativa relativa agli interventi su costruzioni in zona sismica, materiali di analoghe caratteristiche di quelli impiegati nella costruzione originaria;
- è prescritto il restauro di pavimentazioni di corti, spazi pavimentati esterni agli edifici etc.;

- è prescritto il restauro e/o il ripristino delle delimitazioni di spazi esterni, quali corti, recinti, etc., realizzate con essenze vegetali protette e/o autoctone;
- è prescritto l'impiego, nel restauro delle coperture, di coppi in laterizio, privi di colorazioni artificiali e di grondaie e discendenti pluviali in rame;
- è prescritto l'impiego di infissi in legno naturale;
- nei casi di impiego o ripristino di intonaco civile sulle pareti esterne o loro porzioni, è prescritta una tinteggiatura nei colori tradizionali, comunque esplicitamente approvati dalla Commissione Edilizia, dietro proposta di campione di colore;
- è prescritto il restauro delle pavimentazioni in laterizio esistenti (pianconi e/o pianelle), utilizzando per le eventuali sostituzioni di elementi degradati, materiali di recupero o materiali di analoghe caratteristiche di quelli impiegati nella costruzione originaria;
- non è consentita la realizzazione di balconi né la realizzazione di logge, di terrazzi e porticati, nemmeno se contenuti all'interno della sagoma del fabbricato;
- i cornicioni in laterizio esistenti debbono essere restaurati; le parti di cornicione eventualmente da costruire ex-novo, debbono uniformarsi a quelle esistenti ed essere preferibilmente realizzate in laterizio a vista;
- non è consentito l'impiego di materiali lapidei per la realizzazione di zoccolature, cornici e mostre alle finestre e porte finestre, ad eccezione delle soglie;
- per gli accessori agricoli annessi all'edificio principale, importanti sotto l'aspetto tipologico, e storico-architettonico, si applicano le stesse norme relative all'edificio principale;
- per gli accessori agricoli privi di valore tipologico e storico-architettonico, è consentita la demolizione e ricostruzione, senza aumento di volumi, con le modalità tecnico-costruttive previste al successivo Art. 57 riguardante le nuove costruzioni di abitazioni;
- è consentita la realizzazione di locali interrati, sia al disotto degli edifici esistenti, ove possibile senza compromettere le caratteristiche storico-architettoniche e statiche degli edifici stessi, sia nelle aree di pertinenza; in tal caso non sono prescritte distanze minime dagli edifici esistenti; la superficie lorda di tali locali non potrà eccedere il 50% delle superfici lorde (SUL) esistenti; i locali interrati costruiti nelle aree di pertinenza, fatta eccezione per le eventuali rampe di accesso, per le aperture di aerazione ed illuminazione, ecc., dovranno essere completamente interrati e la sistemazione dello spazio superiore in vista deve essere integrata con la sistemazione generale degli spazi di pertinenza degli edifici principali.

Art. 54 -Edifici extraurbani senza particolare valore storico

Edifici costruiti dopo il 1945 che hanno perso, a causa delle manomissioni subite nel tempo, qualsiasi elemento di interesse storico-architettonico.

Essi costituiscono la totalità degli edifici esistenti nelle aree agricole, non altrimenti classificati dal PRG.

1. Tipo di intervento

Intervento sull'edilizia esistente

2. Modo d'intervento

Intervento edilizio diretto

3. Parametri urbanistici ed edilizi

IF = IF Esistente

4. Destinazioni d'uso

-Destinazioni d'uso previste :	DU1 Primarie	a) Abitazioni necessarie per l'esercizio dell'attività agricola
	DU4 Residenziali	
	DU3 Terziarie	e) Pubblici esercizi per ristoro f) Pubblici esercizi per ricezione l) Artigianato di servizio
	DU2 Secondarie	a) Artigianato produttivo complementare

delle quali le seguenti sono

-Destinazioni d'uso regolate :	globalmente max 35 % della SUL totale
	DU3 Terziarie l) Artigianato di servizio
	DU2 Secondarie a) Artigianato produttivo complementare

5. Prescrizioni particolari

- è prescritta la conservazione dei paramenti esterni in laterizio e/o in pietra a vista, dei marcapiani, dei cornicioni, di architravi con iscrizioni, etc.;
- è prescritto il restauro di eventuali volte in muratura;

- è prescritto il restauro di eventuali pavimentazioni di corti, spazi pavimentati esterni agli edifici etc.;
- è prescritto il restauro e/o il ripristino delle eventuali delimitazioni di spazi esterni, quali corti, recinti, etc., realizzate con essenze vegetali protette e/o autoctone;
- è prescritto l'impiego, nel ripristino delle coperture e dei manti di copertura di coppi di laterizio privi di colorazioni artificiali; nel caso di interventi di sostituzione integrale della copertura si impone una pendenza delle falde contenuta fra il 25% e il 40%; non è quindi consentita la realizzazione di coperture piane se non al fine di realizzare terrazzi in copertura contenuti all'interno dell'ingombro delle falde del tetto e per una superficie massima pari al 25% della superficie coperta del fabbricato; gli eventuali terrazzi in copertura dovranno essere accessibili da collegamenti verticali (scale e/o ascensori) il cui ingombro dovrà comunque essere contenuto all'interno della copertura medesima; la sporgenza massima del tetto dal filo del fabbricato è pari a cm. 50, preferibilmente realizzata con cornicioni in laterizio a vista;
- è prescritto l'impiego di infissi in legno naturale o in metallo nei colori bianco, verde smeraldo, rosso amaranto, marrone testa di moro;
- nei casi di impiego o ripristino di intonaco civile sulle pareti esterne o loro porzioni, è prescritta una tinteggiatura nei colori tradizionali, comunque esplicitamente approvati dalla Commissione Edilizia, dietro proposta di campione di colore;
- non è consentita la realizzazione di balconi; è ammessa la realizzazione di logge e di terrazzi se contenuti all'interno della sagoma del fabbricato;
- non è consentito l'impiego di materiali lapidei per la realizzazione di zoccolature, cornici e mostre alle finestre e porte finestre, ad eccezione delle soglie;
- per gli accessori agricoli annessi all'edificio principale, importanti sotto l'aspetto tipologico, e storico-architettonico, si applicano le stesse norme relative all'edificio principale;
- per gli accessori agricoli privi di valore tipologico e storico-architettonico, è consentita la demolizione e ricostruzione, senza aumento di volumi, con le modalità tecnico-costruttive previste al successivo Art. 61 riguardante le nuove costruzioni di abitazioni;
- è consentita la realizzazione di locali interrati, sia al disotto degli edifici esistenti, ove possibile senza compromettere le caratteristiche storico-architettoniche e statiche degli edifici stessi, sia nelle aree di pertinenza; in tal caso non sono prescritte distanze minime dagli edifici esistenti; la superficie lorda di tali locali non potrà eccedere il 50% delle superfici lorde (SUL) esistenti; i locali interrati costruiti nelle aree di pertinenza, fatta eccezione per le eventuali rampe di accesso, per le aperture di aerazione ed illuminazione, ecc., dovranno essere completamente interrati e la sistemazione dello spazio superiore in vista deve essere integrata con la sistemazione generale degli spazi di pertinenza degli edifici principali.

Nei casi di manufatti accessori realizzati abusivamente e condonati valgono le seguenti norme specifiche:

- i manufatti accessori esistenti non possono essere destinati ad usi residenziali.

Art. 55 -Nuove costruzioni nelle aree agricole

Le concessioni edilizie per la realizzazione di nuove abitazioni, gli ampliamenti e/o ricostruzioni di abitazioni preesistenti, sono rilasciate esclusivamente ai proprietari dei fondi o agli aventi titolo *nel rispetto delle norme della L.R. 13/90 e della L.10/77.*

I sopraindicati edifici possono essere realizzati esclusivamente in funzione dell'attività agricola e delle esigenze abitative dell'imprenditore a titolo principale singolo o associato, in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia.

Le concessioni edilizie per la realizzazione di attrezzature e infrastrutture necessarie per il diretto svolgimento dell'attività agricola, come silos, serbatoi idrici, depositi per attrezzi, macchine, fertilizzanti, sementi, antiparassitari, ricoveri per bestiame, edifici per allevamenti zootecnici, di tipo industriale, lagoni di accumulo per la raccolta di liquami di origine zootecnica, serre, costruzioni da adibire alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, edifici per industrie forestali, sono rilasciate ai proprietari dei fondi o agli aventi titolo *nel rispetto delle norme della L.R. 13/90 e della L.10/77.*

I sopraindicati edifici possono essere realizzati esclusivamente in funzione dell'attività agricola dell'imprenditore singolo o associato, in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia.

Tutte le nuove costruzioni da realizzare sul territorio agricolo, la loro necessità e la loro destinazione, deve risultare da un piano aziendale o interaziendale ai sensi della legislazione regionale vigente; il piano aziendale o interaziendale deve essere allegato alla domanda di concessione edilizia.

Il piano aziendale può essere sostituito da una semplice relazione illustrativa per i soggetti che, pur non risultando imprenditori agricoli a titolo principale, ai sensi della legislazione vigente, esercitano l'attività di allevamento zootecnico, coltivano in serra e lavorano, conservano, commercializzano prodotti agricoli, *nel rispetto delle norme della L.R. 13/90 e della L.10/77.*

Nelle zone agricole sono ammesse soltanto le nuove costruzioni che risultino necessarie per l'esercizio delle attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e alle altre attività produttive connesse, ivi compreso l'agriturismo, ed in particolare:

1. abitazioni necessarie per l'esercizio dell'attività agricola;
2. ampliamento o ricostruzione di abitazioni preesistenti da parte dell'imprenditore agricolo;

3. attrezzature e infrastrutture necessarie per il diretto svolgimento dell'attività agricola, come silos, serbatoi idrici, depositi per attrezzi, macchine, fertilizzanti, sementi, antiparassitari, ricoveri per bestiame;
4. edifici per allevamenti zootecnici, di tipo industriale, lagoni di accumulo per la raccolta di liquami di origine zootecnica;
5. serre;
6. costruzioni da adibire alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
7. edifici per industrie forestali;
8. opere di pubblica utilità che debbono sorgere necessariamente in zona agricola.

Tutte le concessioni edilizie relative alle nuove costruzioni, sono rilasciate previo accertamento dell'esistenza di infrastrutture sufficienti, per quanto riguarda le vie di accesso, l'elettricità e l'acqua potabile o della programmata realizzazione delle stesse da parte del Comune o, infine, dell'assunzione di impegno da parte dell'interessato a realizzarle contestualmente agli edifici.

Il Comune, attraverso i servizi decentrati agricoltura, foreste e alimentazione, verifica la sussistenza dei requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale o di imprenditore agricolo di cui ai punti precedenti, nonché la conformità degli interventi proposti ai piani zionali agricoli o ai piani aziendali o interaziendali.

Nuove costruzioni di abitazioni necessarie per l'esercizio delle attività

Nuove residenze in zone agricole sono ammesse solo quando l'impresa agricola sia sprovvista di una abitazione adeguata alle esigenze della famiglia coltivatrice per l'ordinario svolgimento dell'attività agricola.

L'adeguatezza dell'abitazione alle esigenze della famiglia coltivatrice si determina attribuendo ad ogni membro della famiglia medesima uno spazio *MASSIMO* pari a mc. 120, comprensivo degli spazi sia di uso privato che comune *ferme restando quelle che sono le indicazioni e prescrizioni della L.R. 13/90 da parte dei servizi decentrati agricoltura e foreste.*

Nella famiglia coltivatrice sono compresi tutti i conviventi legati da vincolo di parentela o affinità, impegnati direttamente nell'attività agricola e le persone a loro carico.

Ferma restando la densità fondiaria massima di $IF = 0.03$ mc/mq, applicata a tutti gli appezzamenti di terreno contigui, anche se divisi da infrastrutture stradali, ferroviarie, corsi d'acqua e canali, purchè compresi entro i confini del comune di appartenenza o di comuni limitrofi, per ogni impresa agricola sprovvista di casa colonica è consentita la costruzione di un solo fabbricato il cui volume complessivo va commisurato alle esigenze della famiglia coltivatrice, senza mai superare i mc. 1.000 fuori terra.

Le costruzioni di nuove abitazioni devono avere le seguenti caratteristiche:

- altezza massima di ml. 7,50 misurati a valle per i terreni in declivio;
- distanza minima dai confini di ml. 20,00;
- distanza minima dalle strade secondo quanto stabilito dal D.M. 1/04/1968
- non è consentita la realizzazione di balconi in aggetto rispetto alla sagoma del fabbricato; è consentita la realizzazione di logge e di terrazzi contenuti all'interno della sagoma del fabbricato, anche aperti a cielo;
- le pendenze delle coperture debbono essere contenute fra il 25% e il 40%; non è quindi consentita la realizzazione di coperture piane se non al fine di realizzare terrazzi in copertura contenuti all'interno dell'ingombro delle falde del tetto e per una superficie massima pari al 25% della superficie coperta del fabbricato; gli eventuali terrazzi in copertura dovranno essere accessibili da collegamenti verticali (scale e ascensori) il cui ingombro dovrà comunque essere contenuto all'interno della copertura medesima; non è consentita la costruzione di abbaini;
- la sporgenza massima del tetto dal filo del fabbricato è pari a cm. 50, preferibilmente realizzata con cornicioni in laterizio a vista;
- è fatto obbligo di impiego di manto di copertura in coppi di laterizio di colore tradizionale, infissi in legno naturale o in metallo nei colori bianco, verde smeraldo, rosso amaranto, marrone testa di moro, di finiture dei paramenti esterni in laterizio a vista non smaltato o intonaco civile tinte nei colori tradizionali, e comunque esplicitamente approvati dalla Commissione Edilizia, dietro proposta di campione di colore;
- non è consentito l'impiego di materiali lapidei per la realizzazione di zoccolature, cornici e mostre alle finestre e porte finestre, ad eccezione delle soglie.

La realizzazione di nuove abitazioni è subordinata al rilascio di concessione edilizia ed alla apposizione di un vincolo a "non edificandi", su tutte le aree dell'azienda, anche ricadenti in comuni diversi, utilizzate a fini edificatori, con esclusione dell'area iscritta a catasto per l'edificio rurale oggetto della concessione.

Non sono ammesse nuove residenze agricole su terreni risultanti da frazionamenti avvenuti nei cinque anni precedenti.

Ampliamento o ricostruzione di abitazioni preesistenti, da parte dell'imprenditore agricolo

Per ogni impresa agricola già provvista di casa colonica, sono consentiti interventi di recupero della stessa che comportino anche l'ampliamento o, in caso di fatiscenza, la ricostruzione previa demolizione, dell'edificio preesistente; il nuovo edificio deve avere le medesime caratteristiche previste per le nuove costruzioni.

E' consentita la costruzione di una nuova abitazione con le medesime caratteristiche previste per le nuove costruzioni, senza demolizione dell'edificio preesistente, a condizione che quest'ultimo venga destinato, tramite vincolo da trasciversi nei registri della proprietà immobiliare a cura del comune e a spese dell'interessato, ad annesso agricolo a servizio dell'azienda.

Quando i sopraindicati interventi su edifici esistenti, riguardano edifici di interesse storico-architettonico, classificati dal PRG, ai sensi del precedente articolo 65, non è consentita la demolizione degli edifici medesimi, ma soltanto il loro restauro conservativo.

La costruzione di un nuovo edificio, in sostituzione, ai fini dell'uso abitativo, del preesistente edificio di interesse storico-architettonico, classificato dal PRG, ai sensi del precedente articolo 57, è consentita soltanto se il proprietario si assume l'obbligo del restauro conservativo del primo; tale obbligo, garantito da una polizza fideiussoria di importo pari al costo complessivo delle opere, asseverato da un professionista abilitato, deve essere assolto entro cinque anni dal completamento delle opere relative alla costruzione del nuovo edificio.

Qualsiasi nuova costruzione deve essere ubicata a una distanza minima di ml. 100.00 dagli edifici di interesse storico-architettonico, classificati dal PRG, ai sensi del precedente articolo 65.

La realizzazione di ampliamenti o ricostruzione di abitazioni preesistenti è subordinata al rilascio di concessione edilizia ed alla apposizione di un vincolo a "non edificandi", su tutte le aree dell'azienda, anche ricadenti in comuni diversi, utilizzate a fini edificatori, con esclusione dell'area iscritta a catasto per l'edificio rurale oggetto della concessione.

Nuova costruzione di attrezzature e infrastrutture necessarie per il diretto svolgimento dell'attività agricola; silos, serbatoi idrici, depositi per attrezzi, macchine, fertilizzanti, sementi, antiparassitari, ricoveri per bestiame

Le nuove costruzioni di attrezzature e infrastrutture necessarie per il diretto svolgimento dell'attività agricola, come silos, serbatoi idrici, depositi per attrezzi, macchine, fertilizzanti, sementi, antiparassitari, ricoveri per bestiame devono avere le seguenti caratteristiche:

- una superficie coperta proporzionata alle esigenze dell'impresa e comunque non superiore a mq. 200.00, salvo maggiori esigenze documentate nel piano e nel programma aziendale redatto ai sensi della legislazione regionale vigente e da allegare alla domanda di concessione edilizia;
- essere poste a distanza dal fabbricato adibito ad abitazione di almeno ml. 10.00;
- svilupparsi su un solo piano e rispettare l'altezza massima di ml. 4.50, con esclusione dei camini, silos ed altre strutture le cui maggiori altezze rispondono a particolari esigenze tecniche; nei terreni in declivio le costruzioni possono svilupparsi su un'altezza massima di ml. 5.50 misurati a valle;
- avere un volume massimo non superiore all'indice di fabbricabilità fondiaria $IF = mc/mq \ 0.03$ nel caso in cui siano separate dalle abitazioni e rientrare nella cubatura massima ammessa per l'edificio adibito ad abitazione, nel caso in cui vengano realizzate in aderenza o nell'ambito (all'interno) di quest'ultimo;
- essere realizzate con tipologie edilizie adeguate alla specifica destinazione d'uso che non consentano la trasformazione delle stesse destinazioni d'uso, con eccezione di quelle ammesse dalla normativa vigente.

Le costruzioni, che non siano silos e serbatoi idrici, devono avere le seguenti caratteristiche:

- pendenze delle coperture contenute fra il 25% e il 40%; non è quindi consentita la realizzazione di coperture piane;
- obbligo di impiego: di manto di copertura in coppi di laterizio privi di colorazioni artificiali, di finiture dei paramenti esterni in laterizio a vista o intonaco civile tinteggiato nei colori tradizionali, e comunque esplicitamente approvati dalla Commissione Edilizia, dietro proposta di campione di colore;
- distanza minima dalle strade secondo quanto stabilito dal D.M. 1/04/1968 e dal Nuovo Codice della Strada con relativo Regolamento di attuazione, salvo i casi previsti dalla L.R. 34/75.

La realizzazione di manufatti quali silos, serbatoi idrici, depositi per attrezzi, macchine, fertilizzanti, sementi, antiparassitari, ricoveri per bestiame è subordinata al rilascio di concessione edilizia e alla apposizione di un vincolo di destinazione, che preveda per almeno 10 anni il mantenimento della destinazione dei manufatti al servizio dell'attività agricola.

Edifici per allevamenti zootecnici, di tipo industriale, lagoni di accumulo per la raccolta di liquami di origine zootecnica

Le nuove costruzioni di edifici per allevamenti zootecnici, di tipo industriale, lagoni di accumulo per la raccolta dei liquami di origine zootecnica, sono ammesse, purché coerenti con gli obiettivi del piano zonale agricolo di cui alla L.R. 6/78 e successive modificazioni e integrazioni e a condizione che sia garantito il regolare smaltimento dei rifiuti, previa depurazione, ai sensi della Legge 319/76 e successive modificazioni e integrazioni, nonché il D.P.R. n. 915/82 e la L.R. n. 31/90. Sono considerati allevamenti zootecnici di tipo industriale quelli la cui consistenza supera il rapporto peso superficie stabilito dalla Legge 319/76.

Le nuove costruzioni di edifici per allevamenti zootecnici devono avere le seguenti caratteristiche:

- essere protette da una zona circostante, recintata e alberata, di superficie pari alla superficie coperta (SC) degli edifici da realizzare, moltiplicata per 5;
- distanza dai confini ml. 40.00;
- distanza dai centri abitati ml. 500.00, estesa a ml. 1000.00 per gli allevamenti di suini;

- distanza dal più vicino edificio residenziale, anche su territorio agricolo, non rientrante nel complesso aziendale, di ml. 100.00;
- distanza minima dalle strade secondo quanto stabilito dal D.M. 1/04/1968 e dal Nuovo Codice della Strada con relativo Regolamento di Attuazione;
- svilupparsi su un solo piano e rispettare l'altezza massima di ml. 4.50 misurata a valle, sono fatte comunque salve le diverse altezze che rispondono a particolari esigenze tecniche;
- indice di fabbricabilità fondiario $IF = mc/mq$ 0.50.

I lagoni di accumulo per la raccolta dei liquami di origine zootecnica devono avere le seguenti caratteristiche:

- essere realizzati all'interno della zona protetta, recintata e alberata, da realizzare intorno agli allevamenti zootecnici, di cui al punto precedente;
- distanza dai confini ml. 100.00;
- distanza dai centri abitati ml. 500, estesa a ml. 1000.00 per gli allevamenti di suini;
- distanza dal più vicino edificio residenziale, anche su territorio agricolo, di ml. 100.00;

La realizzazione di manufatti da adibire ad allevamenti zootecnici, di tipo industriale, lagoni di accumulo per la raccolta dei liquami di origine zootecnica è subordinata al rilascio di concessione edilizia e alla apposizione di un vincolo di destinazione, che preveda per almeno 10 anni il mantenimento della destinazione dei manufatti al servizio dell'attività agricola.

Serre

Sono considerate serre, gli impianti stabilmente infissi al suolo, di tipo prefabbricato o eseguiti in opera e destinati esclusivamente a colture specializzate.

Le serre si distinguono in:

- serre destinate a colture protette con condizioni climatiche artificiali limitate ad una sola parte dell'anno e quindi con copertura solo stagionale, tali serre possono essere realizzate in qualunque zona compresa nelle aree agricole, nel rispetto degli ambiti di tutela paesistico-ambientale;
- la costruzione di serre di cui al punto precedente è subordinata al rilascio di autorizzazione edilizia;
- le distanze minime dalle abitazioni esistenti nello stesso fondo sono pari a ml. 5.00; da tutte le altre abitazioni pari a ml. 10.00;
- le distanze minime dai confini di proprietà sono pari a ml. 5.00;
- serre destinate a colture protette normalmente con condizioni climatiche artificiali per tutto l'anno e quindi con coperture stabili, tali serre possono essere realizzate in qualunque zona compresa nelle aree agricole, nel rispetto degli ambiti di tutela paesistico-ambientale;
- la costruzione delle serre di cui al punto precedente è subordinata al rilascio di concessione edilizia e alla apposizione di un vincolo di destinazione, che preveda per almeno 10 anni il mantenimento della destinazione del manufatto al servizio dell'attività agricola, salvo quanto previsto al 5° comma, Art. 14 della L.R. 13/90
- indice massimo di utilizzazione fondiaria $0.5 mc/mq$;
- le distanze minime dalle abitazioni esistenti nello stesso fondo sono pari a ml. 5.00; da tutte le altre abitazioni pari a ml. 10.00;
- le distanze minime dai confini di proprietà sono pari a ml. 5.00;
- la distanza minima dalle strade secondo quanto stabilito dal D.M. 1/04/1968.

Costruzioni da adibire alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e per industrie forestali


Le nuove costruzioni da adibire alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e per industrie forestali sono ammesse a condizione che esse siano al servizio di imprese agricole singole o associate, o di cooperative agricole locali, che siano proporzionate alle loro effettive necessità e che i prodotti agricoli ivi trasformati, conservati o commercializzati, provengano prevalentemente dalle stesse aziende agricole.

Tali nuove costruzioni devono essere in armonia con i piani zonali agricoli di cui alla L.R. 6/78 e successive modificazioni e integrazioni, o, in mancanza, con gli indirizzi produttivi all'uopo formulati dalla regione Marche.

Le nuove costruzioni da adibire alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e per industrie forestali devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- indice di fabbricabilità fondiaria $IF = mc/mq$ 1,00;
- distanza dai confini ml. 20.00;
- distanza dalle abitazioni ricadenti nel complesso aziendale ml. 10.00;
- distanza minima dalle strade secondo quanto stabilito dal D.M. 1/04/1968.

La realizzazione di manufatti da adibire alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e per industrie forestali è subordinata al rilascio di concessione edilizia e alla apposizione di un vincolo di destinazione, che preveda per almeno 10 anni il mantenimento della destinazione del manufatto al servizio dell'attività agricola.



ALLEGATO 3



BASE CARTOGRAFICA

Toponimi
TOPONIMI

CTR_Marche
CONFINI COMUNALI
ConfiniComunali
Comune

PAI-PS2006
ESONDAZIONI-PAI
R1
R3

ESONDAZIONI-PS2006
Stampa M

FRANE-PAI
R1
R3